

PATTI PARASOCIALI

per la gestione della società Messinacque s.p.a.

organizzata secondo il sistema dualistico

✓	Comune di Acquedolci C.F. 00275550838, in persona del Sindaco in carica,
	con sede in Piazza Vittorio Emanuele

✓	Comune di Alcara Li Fusi C.F. 00144310836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via della Rinascita, 14
---	--

✓	Comune di Alì Terme C.F.00394310833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Francesco Crispi, 287
---	---

✓	Comune di Barcellona Pozzo di Gotto C.F. 00084640838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via San G. Bosco angolo Via G. Spagnolo
---	---

✓	Comune di Brolo C.F. 00324280833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Dante
---	---

✓	Comune di Capizzi C.F. 00802550830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza San Giacomo A.M. n. 10
---	---

✓	Comune di Capo d'Orlando C.F. 00356650838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele
---	--

✓	Comune di Capri Leone C.F. 00461850836, in persona del Sindaco in carica,
	con sede in Via S. Antonio, 1

✓	Comune di Caronia C.F. 84000210835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Idria
---	--

✓	Comune di Casalvecchio Siculo C.F. 00378410831, in persona del Sindaco
	in carica, con sede in Piazza dei Caduti

✓ Comune di Castel di Lucio C.F. 85000850835, in persona del Sindaco in

	✓ Comune di Motta Camastra C.F. 00336470836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Croce, 1	
	✓ Comune di Naso C.F. 00342960838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Marconi, 2	
	✓ Comune di Nizza di Sicilia C.F.00330820838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 376	
Comune ALT. San Pietro Tricoli (ME) 090066691 090066691 090066691 090066691 090066691 090066691 090066691 090066691 090066691 090066691	✓ Comune di Novara di Sicilia C.F.00358500833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Girolamo Sofia, 2	
	✓ Comune di Oliveri C.F. 00359110830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Pirandello	
	✓ Comune di Pace del Mela C.F. 00106030836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio	
	✓ Comune di Pagliara C.F. 00414810838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Regina Margherita, 72	
	✓ Comune di Patti C.F. 00124600834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Scaffiddi	
	✓ Comune di Pettineo C.F. 85000240839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi, 35	
	✓ Comune di Piraino C.F. 86000450832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Dante Alighieri, 7	
	✓ Comune di Reitano C.F. 85000320839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via San Pietro, 5	
	✓ Comune di Roccalumera C.F. 00145100830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Mons. F.sco Maria di Francia	
	✓ Comune di Roccavaldina C.F. 82000660835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Mons. F.sco Maria di Francia	

2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Messina;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 1/2023 del 13/02/2023 con la
quale l'ATI Messina ha avviato le procedure propedeutiche all'affidamento del
servizio per la gestione tramite società mista;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 3/2023 del 26/05/2023 con la quale è stata scelta la modalità di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Messina mediante affidamento a società mista, ai sensi delle previsioni ex art. 16 del D. Lgs. 201/2022;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 4 del 26/05/2023 con la quale l'ATI Messina ha approvato lo schema di Statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico.;

VISTO il provvedimento n. _____ del _____ con la quale l'ATI Messina ha affidato il servizio;

VISTO il provvedimento n. _____ del _____ con la quale l'ATI Messina ha
approvato;

tutto ciò premesso,

SI CONVENGONO E SI STIPULANO

i seguenti patti parasociali.

Art. 1 – Durata dei patti parasociali

1. La durata dei presenti patti è fissata in misura corrispondente a quella di scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Messina

fissata nella Convenzione stipulata il _____

2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento
conformi alle disposizioni della predetta Convenzione ed alle successive
modifiche si estendono ai presenti patti.

Art. 2 – Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura della risorsa idrica, con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e ad un successivo trattamento – a beneficio dell'ecosistema – dei reflui.

Art. 3 – Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle
disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle
clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o
nullità.

2. Laddove l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali determini la caducazione o la compressione di alcuna delle facoltà riservate al Socio Privato o al Soci Pubblico, le Parti si impegnano a giungere a una nuova formulazione entro 30 giorni dalla dichiarazione di invalidità o di inefficacia.

Art. 4 – Variazione del Capitale Sociale

1. I soci pubblici hanno il diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale, ciascuno in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria, fatta salva la possibilità di rinunciarvi.

2. Dall'eventuale rinuncia dei soci pubblici non può comunque derivare che il	
Socio privato detenga la maggioranza azionaria della società.	

Art. 5 – Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione ai soci pubblici e pertanto il Socio privato è tenuto a farsi unico garante per la società a favore di soggetti terzi.

Art. 6 – Versamenti per ricostituzione riserve

1. Ove le riserve fossero impiegate per la ricostituzione del capitale sociale a seguito dell'erosione dello stesso, il socio privato dovrà ricostituire, tramite apporti di capitale, la quota di tali riserve utilizzata, a meno che ciò non sia possibile mediante gli utili di ultimo esercizio o di esercizio corrente.

Art. 7 – Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i

compiti operativi e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti Patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nella Convenzione per i compiti operativi sottoscritta in data _____ tra _____. (società mista) e _____ (socio privato).

2. Le parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del socio privato.

Art. 8 – Consiglio di Gestione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato, nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato.

3. La proposta del socio privato avviene attraverso la presentazione di una lista di nominativi in numero non inferiore al numero di posizioni vacanti nell'ambito del Consiglio di Gestione aumentato di un'unità e non superiore al doppio del numero di dette posizioni vacanti. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza esprime un numero di preferenze pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di gestione. Sono dichiarati eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze espresse.

4. In caso di esclusione o recesso del socio privato, i componenti del Consiglio di Gestione sub 2) si dovranno dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'esclusione o recesso.

5. A seguito dell'esclusione o recesso del socio privato e delle conseguenti dimissioni dei componenti del Consiglio di Gestione sub 2), la nomina dei nuovi componenti sarà effettuata dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dal precedente comma 3).

Art. 9 – Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da cinque membri e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, alla luce delle disposizioni di cui al TUSP.

2. Sono riservate al Consiglio di Sorveglianza le competenze previste dall'art.

32 dello Statuto.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 34
dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è
effettuata dall'Assemblea dei soci sulla base di liste di nominativi presentate
dagli azionisti pubblici.

Art. 10 – Variazione della compagine interna del socio privato

1. Il socio privato esibisce alle altre parti un prospetto analitico della propria attuale compagine sociale interna che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Si conviene fra le Parti che d'ora in poi ogni successiva variazione volontaria

– diretta o indiretta, anche per mezzo d'intestazione fiduciaria o

d'interposizione di persona – della compagine interna del socio privato,

diversa dalle ipotesi previste dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, D.lgs. n. 50/2016,

costituisce grave inadempimento delle presenti pattuizioni imputabile al socio

privato.

Art. 11 – Esclusione del Socio

1. Costituisce causa di esclusione del Socio Privato il ricorrere delle seguenti ipotesi:

a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dai presenti patti parasociali;

b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;

c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di

procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d) risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione
del servizio idrico nell'ambito territoriale di Messina da parte dell'Ente pro
tempore concedente;

e) il sopravvenuto stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del Socio Privato.

2. Il Socio Pubblico, accertato il fatto, provvederà a contestare formalmente al Socio Privato il ricorrere dell'ipotesi di esclusione prevista del presente patto, dandone formale comunicazione.

3. il Socio Privato, entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, avrà diritto di presentare le proprie osservazioni.
--

4. Entro 15 gg. dal ricevimento delle osservazioni, i soci pubblici aderenti al patto potranno decidere a maggioranza l'esclusione del Socio Privato, dandone comunicazione, e avranno conseguentemente diritto di richiedere al Socio Privato la cessione della sua intera partecipazione ai singoli soci pubblici aderenti al patto, ai quali spetterà – pro quota e con accrescimento – il diritto al rilievo, da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

5. In ipotesi di esclusione del Socio privato spetterà allo stesso, quale rimborso da effettuarsi entro sei mesi dalla comunicazione, esclusivamente una somma pari:

a) alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;

b) alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.

Art. 12 – Distribuzione degli utili

1. Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione di utili per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 13 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni, salvo quanto previsto al precedente art. 11, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1 % del capitale sociale nominale della Società al tempo dell'inadempimento.

2. L'ammontare della penale verrà distribuito a tutti gli altri soci in proporzione al numero di azioni da costoro detenute al momento del pagamento della stessa.
--

3. L'Assemblea dei soci può tuttavia deliberare che detta penale confluisca in aumento di capitale secondo la medesima proporzione. In tal caso, anche la partecipazione azionaria del socio inadempiente beneficia dell'aumento di capitale in proporzione alla stessa.

Art. 14 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.